

Articolo 5 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998)

Art. 5

*Istituzione dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, in conformità a quanto previsto dall'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è istituita l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (PRA) avente competenza sul territorio provinciale, di seguito denominata "imposta provinciale di trascrizione".

2. L'imposta provinciale di trascrizione si applica agli atti e alle formalità individuate dalla tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 (Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro), come da ultimo modificata dal decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. L'imposta è corrisposta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta delle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione presso il PRA. Quando, in virtù dello stesso titolo di credito e dello stesso atto, devono eseguirsi più formalità, è dovuta una sola imposta. Sono comunque esonerati dal pagamento dell'imposta tutti gli atti e le formalità riguardanti i veicoli di proprietà della Provincia autonoma di Trento. Sono esonerati dal pagamento dell'imposta, inoltre, gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui alla tabella A, parte II, numero 31, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) di proprietà di persone non vedenti o sordomute, o dei familiari che hanno fiscalmente a carico tali persone.

3. Al pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione o delle relative sanzioni per omesso o ritardato pagamento sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono richieste.

4. L'ammontare dell'imposta provinciale di trascrizione è determinata per tipo e potenza dei veicoli nonché per le altre formalità di trascrizione sulla base di un'apposita tariffa approvata con deliberazione della Giunta provinciale, secondo le modalità e i limiti stabiliti dall'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Con provvedimento da approvare entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre variazioni di tariffa, nei limiti di cui all'articolo 56, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. La liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, le modalità di accertamento, di recupero e di rimborso, nonché l'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento e il relativo contenzioso e le modalità per la concessione di eventuali agevolazioni, riduzioni, esenzioni, sono disciplinati con apposito regolamento di esecuzione.

6. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 5 si applicano le norme statali che disciplinano l'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, commi da 48 a 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449.

7. Il regolamento di cui al comma 5 può inoltre stabilire l'affidamento, mediante convenzione, al concessionario del pubblico registro automobilistico ovvero a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle attività di liquidazione, di riscossione e di contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e dei relativi controlli, nonché dell'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento. Detti adempimenti possono essere affidati, con unica procedura, allo stesso concessionario della riscossione della tassa automobilistica provinciale.

8. Per l'anno 1999 si applica la misura dell'imposta provinciale di trascrizione stabilita con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In sede di prima applicazione del presente articolo la Giunta provinciale può affidare all'ACI, quale ente gestore del PRA, con apposita convenzione di durata massima di due anni, le attività di liquidazione, di riscossione e di contabilizzazione dell'imposta e dei relativi controlli nonché di applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento.

8 bis. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1 bis, dello [Statuto speciale](#) la Giunta provinciale è autorizzata a modificare le tariffe dell'imposta provinciale di trascrizione entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa statale e i limiti minimi previsti dalla deliberazione n. 2751 del 25 ottobre 2001. In prima applicazione la predetta

deliberazione è assunta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma. Fino all'adozione della deliberazione di modifica continuano ad applicarsi le tariffe stabilite dalla predetta deliberazione.

8 ter. In caso di contestuali richieste di trascrizione al pubblico registro automobilistico di due formalità consecutive a seguito di successione ereditaria di veicoli tra privati, prima a favore di tutti gli eredi e poi a favore dell'unico soggetto che intende intestarsi il veicolo, l'imposta è dovuta solo per l'ultima formalità.

9. Per quanto non espressamente disciplinato con il presente articolo si applicano le disposizioni previste dal titolo III del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10. *(omissis) Norma a carattere finanziario*